



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 33 del 28/02/2013

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE UFFICIO PROGRAMMAZIONE POLITICHE ENERGETICHE VIA E VAS 25 gennaio 2013, n.14

D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. - Procedura di verifica di assoggettabilità a Valutazione Ambientale Strategica - "Variante Urbanistica al PRG per la ritipizzazione di area a seguito di sentenza del TAR n. 1357/2009" nel Comune di Foggia - Autorità Procedente: Commissario ad acta nominato con sentenza TAR n. 1357/2009.

L'anno 2013 addì 25 del mese di Gennaio in Modugno, nella sede del Servizio Ecologia, il Dirigente dell'Ufficio Programmazione Politiche Energetiche, VIA e VAS, Ing. Caterina Dibitonto, sulla scorta dell'istruttoria espletata dal predetto Ufficio, ha adottato il seguente provvedimento.

Premessa

- Con nota prot. n. 38945 del 20.04.2012, acquisita al prot. del Servizio Ecologia n. 4042 del 21.05.2012, il Comune di Foggia, per conto del Commissario ad acta nominato con sentenza del TAR n. 1357/2009 (di seguito Commissario ad acta) presentava istanza di verifica di assoggettabilità a VAS per la "Variante Urbanistica al PRG per la ritipizzazione di area nel Comune di Foggia a seguito di sentenza del TAR n. 1357/2009", con allegata la seguente documentazione, su supporto informatico e cartaceo:
 - Allegato 1 VAS - Riferimento Programmatico
 - Allegato 2 VAS - Riferimento Ambientale
 - Allegato 3 VAS - Riferimento Progettuale
- Con nota prot. n. 51743 del 30.05.2012, acquisita al prot. del Servizio Ecologia n. 4557 del 11.06.2012, il Comune di Foggia, per conto del Commissario ad acta, trasmetteva copia della Deliberazione del Commissario ad acta n. 145 del 06.12.2011 di adozione della variante.
- Con nota prot. n. 4691 del 15.06.2012, ai fini della consultazione di cui all'art. 12 del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii., quest'Ufficio comunicava la pubblicazione sul sito istituzionale dell'Assessorato regionale alla Qualità dell'Ambiente della documentazione ricevuta ai seguenti Soggetti con competenza ambientale:
 - Regione Puglia - Servizio Urbanistica, Servizio Assetto del Territorio, Servizio Reti e Infrastrutture per la Mobilità, Servizio Ciclo dei rifiuti e bonifiche;
 - Provincia di Foggia - Settore Ambiente, Settore Assetto del Territorio;
 - Agenzia Regionale per la Prevenzione e la Protezione dell'Ambiente (ARPA);
 - Soprintendenza per i Beni Archeologici della Puglia;
 - Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici per le Province di Bari, Barletta-Andria-Trani e Foggia;
 - Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici della Puglia;
 - ASL di Foggia;
 - Ufficio Struttura Tecnica Provinciale (Genio Civile) di Foggia;

- Autorità di Bacino della Puglia.

Nella stessa nota si raccomandava di inviare, nel termine di 30 giorni, eventuali pareri in merito alla assoggettabilità a VAS, ai sensi dell'art. 12 del D. Lgs. 152/06 e ss.mm.ii., all'Autorità competente nonché al Comune di Foggia ed all'Autorità procedente, il Commissario ad acta, invitando quest'ultimo a trasmettere, qualora lo ritenesse opportuno, le proprie osservazioni o controdeduzioni relativamente a quanto rappresentato dai Soggetti Competenti in materia Ambientale nell'ambito della consultazione.

- Con nota prot. n. 2392 del 26.06.2012, acquisita al prot. del Servizio Ecologia n. 5330 del 04.07.2012, il Servizio regionale Reti e Infrastrutture per la Mobilità riteneva "di non dover formulare alcuna prescrizione" e riferiva che "gli interventi previsti non presentano interferenze con atti di programmazione/pianificazione di competenza del Servizio scrivente".

- Con nota prot. n. 8220 del 03.07.2012, acquisita al prot. del Servizio Ecologia n. 5664 del 03.07.2012, l'Autorità di Bacino della Puglia comunicava che "dall'analisi del rapporto ambientale preliminare non risultano vincoli PAI".

- Con nota prot. n. 41336 del 01.08.2012, acquisita al prot. del Servizio Ecologia n. 6379 del 06.08.2012, il Dipartimento Provinciale di Foggia dell'ARPA Puglia comunicava che "dalle informazioni risultanti dalle attività svolte da questo Dipartimento non risultano particolari criticità sulle matrici ambientali che abbiano interessato le aree oggetto della variante urbanistica".

Considerato che nell'ambito del procedimento di verifica di assoggettabilità a VAS cui il presente provvedimento si riferisce:

- l'Autorità procedente è il Commissario ad acta nominato con sentenza TAR n. 1357/2009;

- l'Autorità competente è l'Ufficio Valutazione Ambientale Strategica (VAS), presso il Servizio Ecologia dell'Assessorato all'Ecologia (ora Assessorato alla Qualità dell'Ambiente) della Regione Puglia (Circolare n. 1/2008 ex DGR n. 981 del 13.06.2008);

- l'Organo competente per l'approvazione è la Giunta Regionale, ai sensi dell'art. 16 della LR 56/1980.

Espletate le procedure di rito e valutati gli atti tecnico-amministrativi, in base all'analisi della documentazione fornita, anche alla luce dei pareri resi dai Soggetti Competenti in materia Ambientale intervenuti nel corso del procedimento, si procede nelle sezioni seguenti ad illustrare le risultanze dell'istruttoria relativa alla verifica di assoggettabilità a VAS della "Variante Urbanistica al PRG per la ritipizzazione di area a seguito di sentenza del TAR n. 1357/2009" nel Comune di Foggia sulla base dei criteri previsti nell'Allegato I alla Parte II del D.Lgs. 152/2006.

1. CARATTERISTICHE DELLA VARIANTE

- Oggetto del presente provvedimento è la "Variante Urbanistica al PRG per la ritipizzazione di area nel Comune di Foggia a seguito di sentenza del TAR n. 1357/2009", così come trasmesso dal Comune di Foggia per conto del Commissario ad acta con nota prot. n. 38945 del 20.04.2012, acquisita al prot. del Servizio Ecologia n. 4042 del 21.05.2012.

- Dal Rapporto Ambientale Preliminare si rileva che l'area interessata dalla variante (particelle 240 e 241 del foglio n.90), di superficie complessiva di 13.706 mq, è localizzata al margine sud-ovest del centro abitato di Foggia con ubicazione parallela a Via Paolo Telesforo e compresa fra la sede della Provincia, via Silvio Pellico ed un insediamento di tipo residenziale.

- Dalla Deliberazione del Commissario ad acta n. 145/2011 si evince che la variante consiste nella ritipizzazione, a causa della decadenza dei vincoli preordinati all'esproprio, da aree a "Zona SP - Attrezzature Pubbliche di Quartiere, Nuove, Verde Attrezzato, Verde Pubblico" e "Zona SP - Attrezzature Pubbliche di Quartiere, Nuove, Verde Attrezzato, Parco di Quartiere" a "Zona residenziale di espansione di tipo C ex DM n. 1444/1968". Tale zonizzazione sarà disciplinata dall'art.34.2b delle Norme Tecniche di Attuazione del vigente PRG, "con le seguenti ulteriori prescrizioni speciali integrative e modificative e fermo restando la normativa tecnica e regolamentare complessivamente vigente nel

Comune di Foggia:

“Indice di fabbricabilità territoriale: massimo mc/mq. 1,50, relativo alle sole particelle 240 e 241 e limitatamente alla parte delle medesime particelle oggetto della caducazione del vincolo, con espressa esclusione, quindi, della porzione triangolare di modesta estensione tipizzata nel PRG come zona omogenea”D3”.

Aree per gli standard al servizio della residenza, di cui al D.M. n.1444/1968 (art.3): si prescrive la previsione, nell’ambito dell’area di intervento, con realizzazione a carico dei richiedenti e cessione gratuita al Comune di Foggia dell’intera consistenza della particella 240, la sistemazione a viale alberato e parcheggi, lungo la Via Tito Serra; la consistenza della predetta fascia e delle ulteriori aree a servizi, parcheggi e verde pubblici da prevedersi nell’ambito della particella 241, va computata in relazione al carico insediativo di nuova previsione sulle aree d’intervento, ai sensi dell’art.3 del DM n.1444/1968, e comunque in misura non inferiore a 18 mq. per ogni abitante di nuovo insediamento (corrispondente a mc. 100).

Servizi della residenza a carattere privato: pari ad almeno il 20% della volumetria ammissibile, da destinarsi a negozi di prima necessità, servizi collettivi per le abitazioni, uffici e studi professionali, piccole attività commerciali ed artigianali in genere, in ogni caso compatibili con la residenza.

Strumento attuativo: piano urbanistico esecutivo convenzionato, che fissi in capo dei richiedenti gli obblighi innanzi puntualizzati e che inoltre interessi l’intero suolo corrispondente in catasto alle particelle numeri 240 e 241 del foglio 90, evitando in particolare la formazione di aree relitto di risulta.”

- La ritipizzazione da aree a servizi ad edilizia residenziale è giustificata dall’analisi del sistema insediativo, in particolare dal “Monitoraggio quantitativo delle aree F ed Sp di cui al DM 1444/1968” redatto dall’UTC del Comune di Foggia, in base al quale “la sottrazione dalle predette aree Sp ed F della superficie oggetto della presente ritipizzazione”....”risulta di fatto ininfluenza” (pag. 12 RAP - All. III).

- Gli interventi possibili alla luce della ritipizzazione proposta saranno edifici residenziali (volumetria massima pari a circa 20.000 mc), di altezza massima pari a 15 m, di cui una parte a piano terra da adibirsi ad attività commerciali, verde attrezzato e parcheggi sull’intera superficie della particella 240 (2943 mq) e su parte della particella 241 in proporzione di 18 mq/ab.

- La variante stabilisce un quadro di riferimento per lo strumento attuativo previsto dalle NTA, nonché per i progetti inquadrati dallo stesso. Tali progetti, così come descritti nel RAP, non rientrano nelle fattispecie soggette alla normativa della VIA, salvo verifica da parte dell’Autorità procedente prima dell’attuazione. Relativamente a piani/programmi e normativa di livello comunale e sovraordinata, si fa riferimento al PRG, al Piano Generale del Traffico Urbano, al Piano Comunale dei Tratturi, al PUTT/p, al PAI, al PTA., al PPTR, al PRQA, al PEAR, al PRT, al PTCP, analizzando la situazione vincolistica esistente e le eventuali interferenze con le previsioni e gli interventi programmati da tali piani, delle quali si riferisce in seguito.

- La pertinenza del piano per l’integrazione delle considerazioni ambientali, ed in particolare al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile, nonché per l’attuazione della normativa comunitaria nel settore dell’ambiente, risiede certamente nelle scelte progettuali che devono essere orientate alla sostenibilità ambientale nonché nella definizione di un disegno urbanistico che possa migliorare la qualità dell’ambiente urbano in termini di contenimento dell’uso del suolo, dei consumi idrici ed energetici, di riduzione delle emissioni inquinanti, di recupero e riutilizzo delle risorse.

- I problemi ambientali pertinenti al Piano sono legati principalmente alla conseguente trasformazione urbanistica che verrà attuata e che determinerà aumento del carico urbanistico e delle pressioni ambientali (consumo di suolo, aumento di inquinamento atmosferico ed acustico dovuto al traffico veicolare, aumento dei consumi idrici ed energetici, aumento della produzione di rifiuti).

2. CARATTERISTICHE DELLE AREE INTERESSATE DALLA VARIANTE

- L’area si presenta attualmente inedificata, incolta e priva di delimitazioni (pag. 2 RAP - All. III). “L’ambiente urbano adiacente alla zona di ritipizzazione è in prevalenza caratterizzato dalla presenza di

edilizia residenziale realizzata in base alle previsioni di PRG Rutelli e di programmi speciali di intervento.”

- Per quanto riguarda l'analisi del valore e della vulnerabilità dell'area interessata dal piano si riporta il seguente quadro, dedotto da quanto contenuto nel Rapporto Ambientale Preliminare, da quanto segnalato dai Soggetti Competenti in materia Ambientale nel corso della consultazione, nonché dal confronto con gli strumenti vigenti di governo del territorio e tutela ambientale e paesaggistica, e atti in uso presso questo Ufficio.

In riferimento ai valori paesaggistici e storico-architettonici, l'area di intervento:

- non è direttamente interessata da beni storico-culturali vincolati ai sensi del D.Lgs. 42/2004, a meno del Tratturello “Foggia-Camporeale” che coincide con la sede stradale di via Silvio Pellico e lambisce per circa 80 m la stessa area.

- non è direttamente interessata da vincoli paesaggistici ai sensi del D.Lgs. 42/2004 e del PUTT/P, a meno dell'ambito C corrispondente al Tratturello “Foggia-Camporeale”, relativamente al quale è necessario il parere paesaggistico previsto dalle NTA del PUTT/p (pag. 306 RAP - All II).

Nel merito si segnala che secondo il Piano Comunale dei Tratturi del Comune di Foggia, redatto ai sensi della LR 29/2003, la parte del tratturello interessata dal piano è classificato come tipo “B - suoli da alienare a titolo gratuito o oneroso”, ed “è ricompresa nella perimetrazione dell'edificato per cui per essa vale il limite della distanza dalle strade previsto dalle NTA del vigente PRG”.

Si rileva che a tal proposito non è pervenuto il contributo della Soprintendenza per i Beni Archeologici della Puglia e del Servizio regionale Assetto del Territorio, sarà pertanto necessario acquisire i pareri di tali enti.

In riferimento ai valori naturalistici e ai sistemi di aree protette istituite ai sensi della normativa comunitaria, nazionale e regionale, l'area di intervento:

- non è interessata da Aree Protette di tipo nazionale, regionale o comunale,

- non è interessata da siti della Rete Natura 2000 o da aree IBA;

- non è interessata da altre emergenze naturalistiche di tipo vegetazionale e/o faunistico segnalate dal PUTT/p o dal quadro conoscitivo elaborato nell'ambito del PPTR.

In riferimento alle condizioni di regime idraulico e della stabilità geomorfologica, per l'area di intervento:

- non è interessata da aree perimetrate dal PAI, come confermato dalla stessa Autorità di Bacino con nota prot. n. 8220 del 03.07.2012;

- è classificata, come tutto il comune di Foggia, come “zona 2 a media sismicità”, ai sensi dell'OPCM 3274/03, pertanto soggetta alle disposizioni normative del Capo IV del DPR n. 380/2001; a tal proposito non risulta pervenuto, nell'ambito della consultazione con i Soggetti Competenti in Materia Ambientale, il contributo dell'Ufficio Struttura Tecnica Provinciale (Genio Civile) di Foggia e sarà pertanto necessario acquisire il parere previsto dall'art. 89 del DPR n. 380/2001.

In riferimento alla tutela delle acque, l'area di intervento:

- non rientra in zone perimetrate dal Piano di Tutela delle Acque.

Infine, relativamente ad altre criticità ambientali presenti nell'ambito territoriale, si segnalano i seguenti aspetti.

- Dal punto di vista dello smaltimento dei reflui urbani, il comune di Foggia è dotato di impianto di depurazione che, dai dati del PTA, risulta dimensionato per 187.200 Abitanti Equivalenti, a fronte di un carico generato di 206.074. Sempre nel PTA (programma delle misure - giugno 2009), e confermato dal Piano d'Ambito 2010-2018 dell'ATO Puglia, è previsto un ampliamento/adequamento di tale impianto da effettuare entro il 2015.

- Dal punto di vista della produzione e smaltimento dei rifiuti, si segnala, dai dati disponibili sul sito istituzionale del Servizio regionale Rifiuti e Bonifiche, che il Comune di Foggia ha evidenziato, nel corso del 2011, una percentuale di raccolta differenziata solo del 2,947% a fronte del 9,033% del 2010, con una produzione di rifiuti in aumento e pari a 49,348 Kg/ab/mese.

- Dal punto di vista della qualità dell'aria e del clima acustico, si segnala la presenza nell'intorno dell'area in esame "di sorgenti emissive significative quali viabilità principale e secondaria esistente" (pag. 133 RAP - All. II). In linea generale nel RAP si riferisce che "lo stato di qualità dell'aria per il territorio oggetto di studio è sicuramente in condizioni non ottimali in considerazione della rilevante incidenza in loco del traffico veicolare urbano ed extra urbano (macrosettore 7) e soprattutto degli insediamenti industriali (macrosettore 3)". A tal proposito "il PRQA classifica il territorio comunale di Foggia come "zona C" e propone l'adozione di misure per il traffico e IPPC" (pag. 114 RAP - All. II). Infine si segnala che il Comune di Foggia è dotato di pianificazione acustica ed in relazione alla Zonizzazione Acustica comunale "l'area in oggetto è inclusa in Classe II- Aree prevalentemente residenziali" (pag. 13).

3. CARATTERISTICHE DEGLI IMPATTI POTENZIALI SULL'AMBIENTE DERIVANTI DALL'ATTUAZIONE DELLA VARIANTE

- Riguardo alla valutazione degli impatti, legati principalmente all'aumento di consumi energetici e di risorse idriche, alla produzione di acque reflue, di rifiuti, emissioni in atmosfera da riscaldamento e da traffico indotto, al consumo di suolo ed incremento delle superfici permeabili, all'ingombro dei volumi fuori terra, rumore da traffico indotto, questi risultano non significativi in ragione della scarsa estensione territoriale dell'area e del trascurabile aumento del carico urbanistico, del tipo di interventi previsti e del contesto territoriale interessato, già urbanizzato. L'interferenza con il tratturello Foggia - Camporeale ed il relativo ambito C del PUTT/p dovrà essere risolta nell'ambito del necessario parere paesaggistico con gli enti competenti (Servizio regionale Assetto del Territorio e Soprintendenza per i Beni Archeologici della Puglia). I potenziali impatti in fase di cantiere sono comunque ritenuti non significativi.

- Nel RAP non vengono indicate misure di mitigazione ma si segnala quanto prescritto nella Delibera del Commissario ad acta di adozione della variante:

- "si prescrive la previsione, nell'ambito dell'area di intervento, con realizzazione a carico dei richiedenti e cessione gratuita al Comune di Foggia dell'intera consistenza della particella 240, la sistemazione a viale alberato e parcheggi, lungo la Via Tito Serra; la consistenza della predetta fascia e delle ulteriori aree a servizi, parcheggi e verde pubblici da prevedersi nell'ambito della particella 241, va computata in relazione al carico insediativo di nuova previsione sulle aree d'intervento, ai sensi dell'art.3 del DM n.1444/1968, e comunque in misura non inferiore a 18 mq. per ogni abitante di nuovo insediamento (corrispondente a mc. 100).

Si rileva che non sono state date indicazioni sull'adozione di tecniche progettuali rispondenti a criteri di edilizia sostenibile, come previsto dalla l.r. 13/2008 "Norme per l'abitare sostenibile".

In conclusione, alla luce delle motivazioni sopra esposte, che si intendono qui integralmente richiamate sulla base degli elementi contenuti nella documentazione presentata e tenuto conto dei contributi resi dai Soggetti Competenti in materia ambientale, si ritiene che la Variante Urbanistica al PRG per la ritipizzazione di area a seguito di sentenza del TAR n. 1357/2009 nel Comune di Foggia non comporti impatti ambientali significativi sull'ambiente, inteso come sistema di relazioni fra i fattori antropici, naturalistici, chimico-fisici, climatici, paesaggistici, architettonici, culturali, agricoli ed economici (art. 5, comma 1, lettera c D. Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.) e debba pertanto essere escluso dalla procedura di valutazione ambientale strategica di cui agli articoli da 13 a 18 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., fermo restando il rispetto della normativa ambientale pertinente e a condizione che siano rispettate le seguenti prescrizioni, integrando laddove necessario gli elaborati scritto-grafici presentati anteriormente alla data

di approvazione definitiva della variante.

- Si acquisisca il parere paesaggistico e della Soprintendenza per i Beni Archeologici della Puglia in merito all'interferenza della variante con il tratturello Foggia-Camporeale ed il relativo ambito C del PUTT/p.

- Si acquisisca il parere previsto dall'art. 89 del DPR n. 380/2001 in ordine al vincolo sismico dell'area.

- Si realizzino le aree a verde (ad uso privato e pubblico) in tempi immediatamente successivi o contemporanei all'ultimazione dei lavori, utilizzando specie vegetali autoctone (ai sensi del D.Lgs. 386/2003), e prevedendo il numero, le essenze e le dimensioni delle piante da porre a dimora.

- Per i parcheggi, pubblici e privati, si privilegi l'uso di pavimentazioni drenanti, e si preveda un'adeguata sistemazione a verde.

- Si persegua il recupero e il riutilizzo delle acque meteoriche, in primo luogo di quelle provenienti dalle coperture, almeno per l'irrigazione degli spazi verdi pubblici e privati o per altri usi non potabili, per esempio attraverso la realizzazione di apposite cisterne di raccolta dell'acqua piovana, della relativa rete di distribuzione con adeguati sistemi di filtraggio e dei conseguenti punti di presa per il successivo riutilizzo, da ubicarsi preferibilmente al di sotto dei parcheggi o delle aree verdi. Si rammenta che in rapporto alla modalità di trattamento delle acque meteoriche sussiste l'obbligo dell'applicazione della normativa vigente in materia, sia nazionale che regionale (cfr Linee Guida del PTA "Disciplina delle acque meteoriche di dilavamento e prima pioggia" Decreto del Commissario Delegato n. 282 del 21.11.2003 - Appendice A1 al Piano Direttore - Decreto del Commissario Delegato n. 191 del 16.06.2002).

- Si promuova l'edilizia sostenibile secondo i criteri di cui alla l.r. 13/2008 "Norme per l'abitare sostenibile", in particolare privilegiando l'adozione:

- di materiali, di componenti edilizi e di tecnologie costruttive che garantiscano migliori condizioni microclimatiche degli ambienti;

- di interventi finalizzati al risparmio energetico e all'individuazione di criteri e modalità di approvvigionamento delle risorse energetiche (impianti di illuminazione a basso consumo energetico, tecniche di edilizia passiva, installazione di impianti solari - termici e fotovoltaici integrati);

- di materiali riciclati e recuperati (per diminuire il consumo di materie prime), favorendo una progettazione che consenta smantellamenti selettivi dei componenti e riducendo la produzione di rifiuti da demolizione (coerentemente con i criteri 2.3.2 e 1.3.5 del Protocollo ITACA per la Regione Puglia, di cui alla DGR 1471/2009 e ss.mm.ii.);

- di misure di risparmio idrico (aeratori rompi getto, riduttori di flusso, impianti di recupero delle acque piovane per usi compatibili tramite la realizzazione di appositi sistemi di raccolta, filtraggio ed erogazione integrativi, etc.);

- Per le fasi di cantiere:

- si dovrà tener conto del contenimento di emissioni pulverulente, che potrebbero generarsi dalle attività di scavo ed edificazione;

- ad evitare inquinamento potenziale della componente idrica, deve essere rispettato il principio del minimo stazionamento presso il cantiere dei rifiuti di demolizione;

- nelle fasi costruttive dovranno essere proposte soluzioni impiantistiche locali (isole ecologiche) che potranno migliorare gli effetti della raccolta differenziata e le operazioni di raccolta e trasferimento dei rifiuti;

- per quanto riguarda l'energia, dovranno essere adottate tutte le migliori tecnologie possibili per il contenimento dei consumi;

- prevedere inoltre l'utilizzo di materiale di recupero, di tecniche e tecnologie che consentano il risparmio di risorse ed inoltre di avviare a recupero i materiali di scarto derivanti dalle opere a farsi; con particolare riferimento alle terre e rocce da scavo nel rispetto dell'art. 186 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. e del D. M. 10 agosto 2012, n. 161;

- Si integri il Rapporto Ambientale Preliminare, come modificato alla luce delle presenti prescrizioni, negli

elaborati della variante da sottoporre alla definitiva approvazione.

Si raccomanda, infine, il rispetto di tutte le distanze regolamentari da eventuali emergenze idrogeologiche, naturalistiche, storiche e paesaggistiche e l'acquisizione dei relativi pareri e/o autorizzazioni di competenza.

Si raccomanda altresì di adottare le seguenti buone pratiche in materia di gestione ambientale, anche nell'ambito delle convenzioni urbanistiche o di appositi accordi stipulati tra l'Amministrazione comunale e altri soggetti pubblici o privati, al fine di prevenire l'insorgere di fenomeni cumulativi riguardo agli impatti potenziali valutati nel presente provvedimento (Allegato II alla Parte II del DLgs 152/2006, punto 2, seconda linea):

- si verifichi, consultando l'Ente gestore dell'impianto di trattamento dei reflui, lo stato di attuazione degli interventi di adeguamento/ampliamento previsti nel Piano di Tutela delle Acque; si favoriscano azioni volte al monitoraggio e controllo dell'efficienza depurativa durante tutto l'anno dell'impianto di depurazione di riferimento;
- si favoriscano i sistemi di trasporto pubblico locale e la mobilità lenta (pedonale e ciclabile) per gli spostamenti verso il centro urbano (es. attraversamenti pedonali/ciclabili regolati, percorsi ciclabili, pedonali o percorsi promiscui pedonali/ciclabili, rafforzamento delle linee di autobus, inserimento di minibus elettrici per percorsi brevi o navette);
- si promuova la riduzione dei rifiuti urbani indifferenziati e l'implementazione del sistema di raccolta differenziata.

Si rammenta infine, relativamente allo strumento attuativo della variante in oggetto, che:

- è applicabile la disposizione normativa in materia di VAS prevista dall'art. 12, comma 6, D.Lgs. 152/2006, così come modificato dal D.Lgs. 128/2010 ("La verifica di assoggettabilità a VAS ovvero la VAS relative a modifiche a piani e programmi ovvero a strumenti attuativi di piani o programmi già sottoposti positivamente alla verifica di assoggettabilità di cui all'articolo 12 o alla VAS di cui agli articoli da 12 a 17, si limita ai soli effetti significativi sull'ambiente che non siano stati precedentemente considerati dagli strumenti normativamente sovraordinati")
- qualora ne ricorrano le condizioni, sono applicabili le disposizioni introdotte dal comma 8 dell'art. 5 della Legge n. 106 del 12.07.2011, ("Per semplificare le procedure di attuazione dei piani urbanistici ed evitare duplicazioni di adempimenti, all'articolo 16 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente comma: "Lo strumento attuativo di piani urbanistici già sottoposti a valutazione ambientale strategica non è sottoposto a valutazione ambientale strategica né a verifica di assoggettabilità qualora non comporti variante e lo strumento sovraordinato in sede di valutazione ambientale strategica definisca l'assetto localizzativo delle nuove previsioni e delle dotazioni territoriali, gli indici di edificabilità, gli usi ammessi e i contenuti piani volumetrici, tipologici e costruttivi degli interventi, dettando i limiti e le condizioni di sostenibilità ambientale delle trasformazioni previste. Nei casi in cui lo strumento attuativo di piani urbanistici comporti variante allo strumento sovraordinato, la valutazione ambientale strategica e la verifica di assoggettabilità sono comunque limitate agli aspetti che non sono stati oggetto di valutazione sui piani sovraordinati. I procedimenti amministrativi di valutazione ambientale strategica e di verifica di assoggettabilità sono ricompresi nel procedimento di adozione e di approvazione del piano urbanistico o di loro varianti non rientranti nelle fattispecie di cui al presente comma").

Il presente provvedimento:

- è adottato ai sensi della normativa vigente al momento dell'avvio del relativo procedimento, come disposto all'art.21, comma 1, della Legge Regionale 14 dicembre 2012, n. 44, "Disciplina regionale in materia di valutazione ambientale strategica" pubblicata sul BURP n. 183 del 18.12.2012;

- è relativo alla sola verifica di assoggettabilità a VAS della Variante Urbanistica al PRG per la ritipizzazione di area a seguito di sentenza del TAR n. 1357/2009 nel Comune di Foggia;
- fa salve tutte le ulteriori prescrizioni, integrazioni o modificazioni relative al piano in oggetto introdotte dai soggetti competenti in materia ambientale e dagli Enti preposti ai controlli di compatibilità previsti dalla normativa vigente nel corso del procedimento di approvazione delle stesse, anche successivamente all'adozione del presente provvedimento, purché con lo stesso compatibili;
- non esonera l'Autorità procedente dall'acquisizione di ogni altro parere e/o autorizzazione per norma previsti, ivi compresi i pareri di cui alla l.r. 11/2001 e ss.mm.ii. e al D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. in materia di Valutazione di Impatto Ambientale, qualora ne ricorrano le condizioni per l'applicazione;
- è altresì subordinato alla verifica della legittimità delle procedure amministrative messe in atto.

Vista la Legge Regionale 4.02.1997 n. 7 e ss.mm.ii.;

Vista la DGR n. 3261 del 28.07.98 con la quale sono state emanate direttive per la separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;

Visto il D.P.G.R. 22.02.2008, n. 161 con cui è stato adottato l'atto di alta Organizzazione della Presidenza e della Giunta della Regione Puglia che ha provveduto a ridefinire le strutture amministrative susseguenti al processo riorganizzativo "Gaia", - Aree di Coordinamento - Servizi - Uffici;

Visto l'art. 32 della legge n. 69 del 18.06.2009 che prevede l'obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale all'Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;

Visto l'art. 18 del D. Lgs. n. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali" in merito ai principi applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;

Visti gli artt. 14 e 16 del D. Lgs. n. 165/2001;

Visto il D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.;

Richiamato il paragrafo 4 della circolare 1/2008 del Settore Ecologia di cui alla DGR n. 981 del 13.06.2008;

Vista la determinazione n. 99 del 21/05/2012 con cui il Dirigente del Servizio Ecologia, ai sensi dell'art. 45 della l.r. 10/2007, ha delegato le proprie funzioni al Dirigente dell'Ufficio Programmazione Politiche energetiche, VIA e VAS nonché le competenze relative alla valutazione di incidenza;

Visto l'art.21, comma 1, della Legge Regionale 14 dicembre 2012, n. 44 "Disciplina regionale in materia di valutazione ambientale strategica".

Verifica ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003

Garanzia della riservatezza

La pubblicazione dell'atto all'albo, salve le garanzie previste dalla L. 241/90 e s.m.i. in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini, tenuto conto di quanto disposto dal D.Lgs. 196/2003 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente Regolamento Regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

Ai fini della pubblicazione legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari, ovvero il riferimento a dati sensibili. Qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati

esplicitamente richiamati.

“COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DELLA L.R. 28/2001 E S.M.I.”

Il presente provvedimento non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dallo stesso non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

Tutto ciò premesso il Dirigente dell'Ufficio Programmazione Politiche energetiche VIA e VAS,

DETERMINA

- di escludere la Variante Urbanistica al PRG per la ritipizzazione di area a seguito di sentenza del TAR n. 1357/2009 nel Comune di Foggia - Autorità procedente: Commissario ad acta nominato con sentenza TAR n. 1357/2009, dalla procedura di Valutazione Ambientale Strategica di cui agli articoli da 13 a 18 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., per tutte le motivazioni espresse in narrativa e a condizione che si rispettino le prescrizioni indicate in precedenza, intendendo sia le motivazioni sia le prescrizioni qui integralmente richiamate;
- di notificare il presente provvedimento, a cura dell'Ufficio Programmazione Politiche energetiche VIA e VAS, all'Autorità procedente, Commissario ad acta nominato con sentenza TAR n. 1357/2009, ed al Comune di Foggia;
- di trasmettere il presente provvedimento al Servizio Regionale Urbanistica;
- di far pubblicare il presente provvedimento sul BURP e sul Portale Ambientale dell'Assessorato alla Qualità dell'Ambiente;
- di trasmettere copia conforme del presente provvedimento al Servizio Segreteria della Giunta Regionale.

Avverso la presente determinazione gli interessati, ai sensi dell'art. 3 comma 4 della L. 241/90 e s.m.i. possono proporre nei termini di legge dalla notifica dell'atto ricorso giurisdizionale amministrativo o, in alternativa, ricorso straordinario (ex DPR 1199/1971).

Il Dirigente dell'Ufficio
Ing. C. Dibitonto
